

OGGETTO	GIUDIZI DI APPELLO RIUNITI R.G. N. 606/2006 E R.G. N. 607/2006 DEFINITI CON SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA N. 340/2018 DEL 24/05/2018. AFFIDAMENTO INCARICO DIFENSIVO PER PROPOSIZIONE RICORSO PER CASSAZIONE.
----------------	--

DELIBERAZIONE N. 62 DEL 12/07/2018

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DEL CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE (CORAP)**

PREMESSO che:

- con legge regionale n. 38 del 24/12/2001 e s.m.i. la Regione Calabria ha disciplinato il regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale;
- con legge regionale n. 24 del 16/05/2013 è stato disciplinato il “Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità”;
- ai sensi dell’art. 5, comma 4, della predetta Legge n. 24/2013 il CORAP subentra, fra l’altro, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dei Consorzi industriali;
- con DPGR della Regione Calabria n. 112 del 15/06/2016, in esecuzione a quanto disposto dalla legge regionale n. 24/2013, si è proceduto alla propria nomina quale Commissario Straordinario unico per l’accorpamento dei cinque Consorzi Industriali della Calabria nel Corap;
- con DPGR della Regione Calabria n. 115 del 29/06/2016, è stato formalmente istituito il CORAP, quale ente pubblico economico e strumentale della Regione Calabria, mediante l’accorpamento nel Consorzio ASI di Catanzaro degli altri quattro Consorzi provinciali regolamentati dalla Legge Regionale n. 38 del 24/12/2001, con conseguente cambio della denominazione e contestualmente sono stati confermati in capo al Commissario Straordinario già nominato con DPGR n. 112 del 15/06/2016 tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nelle more della conclusione delle procedure successive all’accorpamento;
- con Decreto commissariale n. 47 del 04/04/2017 è stata confermata l’istituzione dell’Avvocatura unitaria consortile;
- per come comunicato con nota del difensore consortile Avv. Natale Carbone, trasmessa via pec il 29/06/2018 ed acquisita al protocollo CORAP Catanzaro n. 7049 del 02/07/2018, la Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 340/2018 del 24/05/2018 emessa a definizione dei giudizi di appello riuniti R.G. n. 606/2006 e R.G. n. 607/2006, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla CO.GE.L. S.p.A in liquidazione ed in concordato preventivo e dal Fallimento della S.I.I. S.p.A. ed in riforma dell’impugnata sentenza di primo grado, ha condannato il CORAP al pagamento in favore delle appellanti delle somme meglio specificate nel dispositivo della predetta sentenza n. 340/2018;

VISTI:

- la sopra specificata nota dell’Avv. Natale Carbone, difensore consortile nei precedenti gradi di giudizio, con la quale il prefato Legale ha, altresì, espresso parere in ordine all’opportunità di impugnare innanzi alla Corte di Cassazione la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria n. 340/2018, notificatagli a cura di parte appellante il 25/05/2018;
- il parere dei Legali interni Avv.ti Ernesto Scola e Maria Gabriella D’Ottavio;
- l’istruttoria amministrativa, a cura dell’Avvocatura unitaria, degli atti d’ufficio inerenti la presente costituzione;
- lo schema di disciplinare per il conferimento di incarico di patrocinio legale, rappresentanza e difesa in giudizio del CORAP agli avvocati del Libero Foro approvato con decreto commissariale n. 18 del 20/02/2018;

RITENUTO, pertanto:

- di non avvalersi delle procedure di mediazione e di proporre ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria n. 340/2018 del 24/05/2018 nonché eventuale istanza di sospensione della predetta sentenza ex art. 373 c.p.c., per la tutela dei diritti e degli interessi del CORAP;
- stante la complessità della causa e tenuto conto dell'esiguo margine temporale entro cui proporre ricorso per cassazione nonché della mole di lavoro dell'Ufficio Legale interno, di conferire apposito incarico di patrocinio e mandato alle liti all'Avv. Natale Carbone del Foro di Reggio Calabria, già difensore consortile nei precedenti gradi di giudizio;
- di stabilire con il prefato Professionista il compenso pari all'importo quantificato attenendosi ai valori minimi di cui al D.M. n. 55 del 10/03/2014 successivamente modificato dal D.M. n. 37 del 08/03/2018, per lo scaglione di riferimento da Euro 2.000.000,01 ad Euro 4.000.000,00, in ragione delle attività e delle prestazioni effettivamente svolte, oltre spese forfettarie, accessori e/o spese vive come per legge, come da preventivi concordati ed in atti;
- di stabilire che l'incarico di che trattasi dovrà essere espletato secondo le condizioni riportate nel disciplinare di incarico legale che dovrà essere sottoscritto dalle parti;

DELIBERA

- A. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono riportate per intero.
- B. Di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria n. 340/2018 del 24/05/2018, emessa a definizione dei giudizi di appello riuniti R.G. n. 606/2006 e R.G. n. 607/2006, meglio descritta in preambolo, nonché eventuale istanza di sospensione della predetta sentenza ex art. 373 c.p.c., per la tutela dei diritti e degli interessi del CORAP.
- C. Di conferire apposito incarico di patrocinio e mandato alle liti all'Avv. Natale Carbone del Foro di Reggio Calabria, già difensore consortile nei precedenti gradi di giudizio, stabilendo con il prefato Professionista il compenso pari all'importo quantificato attenendosi ai valori minimi di cui al D.M. n. 55 del 10/03/2014 successivamente modificato dal D.M. n. 37 del 08/03/2018, per lo scaglione di riferimento da Euro 2.000.000,01 ad Euro 4.000.000,00, in ragione delle attività e delle prestazioni effettivamente svolte, oltre spese forfettarie, accessori e/o spese vive come per legge, come da preventivi concordati ed in atti.
- D. Di stabilire che l'incarico di che trattasi dovrà essere espletato secondo le condizioni riportate nel disciplinare di incarico legale che dovrà essere sottoscritto dalle parti.
- E. Di autorizzare i competenti Uffici ad effettuare tutti i successivi adempimenti connessi e consequenziali alla presente deliberazione e le relative spese, imputandole alle corrispondenti voci di bilancio.

Dott.ssa Rosaria Guzzo

